# REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DEGLI ALBI DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO



| Revisioni | | | | |
|---|---|---|---|---|
| n° Revisione | Data Emissione | Descrizione | Rif. Paragrafo | Rif. Pagina |
| 0 | 07.02.2019 | Seconda Emissione | - | - |
| Redatto | | Verificato<br><br>Presidente:<br>Massimiliano Sciretti<br><br>Responsabile del Provvedimento<br>Cristina Faenzi | Approvazione<br><br>Consiglio Direttivo in data 07.02.2019<br>(Del. 107/19) | |

**Art. 1 – Disposizione Generale**

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle facoltà e prerogative di legge, è responsabile della compilazione, mantenimento e conservazione degli Albi provinciali: Infermieri e Infermieri Pediatrici.

**Art. 2 – Requisiti**

I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, così come da Legge n. 3/18 dell'11 gennaio 2018 capo 2 art. 5 sono:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

## Art. 3 – Obbligo di aggiornamento

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo procede alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alla verifica delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Entro il successivo mese di febbraio copia dell'Albo è rimessa, in formato elettronico a mezzo PEC, alle Autorità ed Istituzioni indicate dalla legge.

Sul sito dell'Ordine vengono pubblicati i dati riferiti a nome, cognome, data di nascita, Albo di appartenenza e data di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo tiene costantemente aggiornato l'Albo Nazionale.

## Art. 4 – Modalità di redazione, dati risultanti dall'Albo e loro rilevanza

L'Albo è formato in ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:

- nome
- cognome
- data e luogo di nascita
- cittadinanza
- residenza e domicilio
- domicilio professionale (qualora in possesso)
- indirizzo mail ordinario e indirizzo PEC
- data di deliberazione dell'iscrizione all'Albo
- titolo per l'iscrizione
- numero progressivo corrispondente al numero d'ordine dell'iscrizione all'Albo provinciale

L'anzianità dell'iscritto è graduata secondo la data della

deliberazione di iscrizione nell'Albo.



**Art. 5 – Domanda di iscrizione dei cittadini italiani _ prima iscrizione**

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine e va presentata personalmente dall'interessato presso gli Uffici dell'Ordine anche ai fini della sottoscrizione delle foto per l'autenticazione.

Ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere inoltre accluse le copie di:

- indirizzo PEC
- fotocopie: documento d'identità in corso di validità e codice fiscale
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

**Art. 6 – Domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi dell'Unione Europea**

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere inoltre accluse le copie di:

- attestato comprovante l'adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un OPI Provinciale;
- titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore
- titolo di studio professionale
- indirizzo PEC
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda
- certificato di matrimonio (qualora l'iscritto abbia cambiato il cognome di nascita)
- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

**Art. 7 – Domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea**

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Devono essere inoltre accluse le copie di:

- titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un OPI provinciale;
- titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell'art. 50 comma 8*bis* d.P.R. 394/1999;
- titolo di studio professionale
- indirizzo PEC
- n° due foto, che verranno sottoscritte sul retro dall'interessato al momento del deposito della domanda
- certificato di matrimonio
- permesso di soggiorno
- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L'indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

## Art. 8 – Provvedimenti sull'iscrizione e casi di non iscrivibilità



Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

L'audizione del richiedente per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni è condizione di ammissibilità del rigetto della domanda per motivi di condotta.

Entro quindici giorni dalla deliberazione sulla domanda, essa è trasmessa in ogni caso all'interessato e, ove positiva, agli Uffici ed alla Amministrazioni previste dalla legge, ferma restando la validità ed efficacia dell'iscrizione dalla data della deliberazione.

L'iscrizione nell'Albo è eseguita senza indugio ove risulti la prova del pagamento della tassa sulle concessioni governative e della quota annuale da parte dell'interessato.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che comporterebbero la radiazione dall'Albo medesimo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni per la riabilitazione previste dall'art. 50 D.P.R. 221/50.

In tal caso è onere del richiedente accludere tutta la documentazione ritenuta utile ed è facoltà del Consiglio richiedere atti o documenti ritenuti utili.

Il termine per la deliberazione sull'iscrizione, per i casi di cui al comma precedente, è eccezionalmente prorogato fino a quattro mesi.

**Art. 9 - Ricorso avverso il rigetto della domanda e la mancata iscrizione**

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie istituita presso il Ministero della Salute.

Il ricorso può essere proposto anche qualora, decorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio non abbia ancora deliberato

**Art. 10 – Trasferimento**

Salvo che sia sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione, l'iscritto in un Albo provinciale ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale; ha altresì l'obbligo di trasferire l'iscrizione, qualora residenza e domicilio professionale dovessero coincidere.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine della circoscrizione nella quale l'iscritto ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale o entrambi.

Per le domande di trasferimento presso questo Ordine è necessario produrre un'autocertificazione attestante:

a) la non sussistenza di cause preclusive all'iscrizione;

b) l'avvenuta regolare iscrizione con l'indicazione della data e del titolo

presupposto;

c) la regolarità dei pagamenti dei contributi annuali anche per l'anno in corso, ai sensi degli artt. 4,14 e 21 del d.l.C.P.S. 233/1946.

Devono essere inoltre accluse le copie di cui agli artt. 5 – 6 – 7 a seconda della nazionalità dell'iscritto.

II Consiglio, preso atto dell'autocertificazione ed effettuate sollecitamente le opportune verifiche presso l'Ordine di provenienza, delibererà senza indugio l'iscrizione, applicandosi, ove necessario, le disposizioni dei precedenti articoli.

Della delibera viene data sollecita comunicazione all'Ordine di provenienza, ai fini della trasmissione del fascicolo personale e della cancellazione dall'Albo.

## Art. 11 – Cancellazione

Vedere Regolamento di riferimento approvato il 24 Gennaio 2019

## 12 – Reiscrizione

Il professionista cancellato dall'Albo può essere nuovamente iscritto qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.

Si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari in materia di iscrizione, salvo l'obbligo per l'interessato di allegare la documentazione a supporto della richiesta e la facoltà del Consiglio di richiedere documentazione ulteriore e di sentire l'interessato.

**Indicazioni non facent del Regolamento comunicabili tramite sito Internet**

- Indicazione degli orari di apertura degli Uffici dell'Ordine
- Non ricevibilità di domande su carta semplice o su moduli diversi da quelli pubblicati sul sito
- Precisazione che il certificato di iscrizione all'albo è autocertificabile e quindi non può essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione. Qualora fosse necessaria la copia rilasciata dall'Ordine, da presentare ad Enti Privati, si rimanda alla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione